

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NOVITA' INTRODOTTE IN MATERIA DI REGIME FORFETTARIO 2019

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge 30 dicembre 2018 n. 145 c.d. "Legge di Bilancio 2018", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, prevede, tra le altre, novità in merito al regime forfettario, disciplinato dalla Legge n. 190/2014.

La Legge di Bilancio 2019, all'art. 1, commi da 9 a 11, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, contiene alcune modifiche tali da rendere il regime forfettario fruibile ad una platea più ampia di contribuenti, introdotte in risposta delle molteplici richieste provenienti in particolar modo da alcune categorie di contribuenti particolarmente penalizzate dai requisiti piuttosto stringenti per l'accesso al regime fiscale agevolato.

In particolare le nuove disposizioni di legge prevedono:

- Un'unica soglia di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario, equivalente ad euro **65.000**;
- L'abrogazione dei requisiti attinenti al sostenimento di spese riguardanti il lavoro dipendente;
- L'abrogazione del limite del costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31/12 non superiore a 20.000 euro;
- Il calcolo del limite dei ricavi effettuato mediante il ragguglio ad anno;
- Ai fini del controllo circa la sussistenza del requisito sopra indicato, che i componenti positivi del reddito da adeguamento agli ISA (indici sintetici di affidabilità) di cui all'articolo 9-bis, comma 9, D.L. 50/2017, risultino irrilevanti;
- Per quanto concerne l'esercizio simultaneo di attività con codice Ateco diverso, che la soglia di accesso al regime sia determinata sommando i compensi ed i ricavi ad esse inerenti;
- L'esclusione dall'ambito di applicabilità di tale requisito per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte, sia le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d'imposta precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- L'eliminazione della causa ostativa prevista nella previgente formulazione del comma 57 lettera d-bis), il quale escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfettario chiunque avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.

CATEGORIE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO

L'art. 1, comma 57, lettera a), della Legge di Stabilità 2015, ha disposto che non possono avvalersi del regime forfettario:

- I soggetti che applicano regimi speciali Iva o regimi forfettari di determinazione del reddito;
- I soggetti che non sono residenti nel territorio dello Stato Italiano;
- I soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di cessione di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- I soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni, imprese familiari e società di capitali.

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

REGIMI IVA SPECIALI O REGIMI FORFETTARI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La circolare n. 10/E del 04/04/2016 dell'Agenzia delle Entrate ha elencato analiticamente i regimi speciali Iva incompatibili con l'applicazione del regime forfettario, come riportato nella tabella seguente:

REGIMI SPECIALI IVA ESCLUSI DAL REGIME FORFETTARIO	
Regime speciale Iva	Norma di riferimento
Agricoltura e attività connesse e pesca	Artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972
Vendita di Sali e tabacchi	Art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
Commercio di fiammiferi	Art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
Editoria	Art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
Gestione di servizi di telefonia pubblica	Art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta	Art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972	Art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
Agenzie di viaggi e turismo	Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972
Agriturismo	Art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991
Vendite a domicilio	Art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 36 del D.P.R. n. 41/1995
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 40-bis del D.L. n. 41/1995

La circolare n. 10/E/2016 ha chiarito che lo svolgimento di un'attività in regime speciale Iva comporta l'esclusione dal regime forfettario anche per eventuali altre attività d'impresa, professionali o artistiche svolte dallo stesso soggetto, pur se queste ultime non sono a loro volta soggette a regimi speciali Iva.

La circolare n. 10/E/2016 ha inoltre specificato che i soggetti che applicano i regimi speciali per i produttori agricoli e per le attività agricole connesse (di cui rispettivamente agli artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972), qualora rispettino i limiti di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 del (TUIR), possono usufruire del regime forfettario per eventuali altre attività d'impresa, artistiche o professionali svolte.

Ciò perché, se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32 del TUIR, i suddetti soggetti sono titolari di reddito fondiario e di conseguenza, non esercitando attività d'impresa, qualora ne ricorrano i presupposti possono usufruire del regime forfettario per altre attività eventualmente esercitate (ma non per l'attività agricola assoggettata al regime di cui agli artt. 34 o 34-bis del D.P.R. n. 633/1972).

SOGGETTI NON RESIDENTI

Ai sensi dell'art. 1, comma 57, lett. b), della Legge di Stabilità 2015, non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano.

Vi è però un'eccezione, in quanto la causa di esclusione in esame non trova applicazione per i soggetti che, pur se non residenti in Italia, siano residenti in uno Stato membro dell'UE o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che producano sul territorio dello Stato Italiano redditi che costituiscano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IN VIA PREVALENTE CESSIONE DI FABBRICATI, PORZIONI DI FABBRICATI, TERRENI EDIFICABILI O MEZZI DI TRASPORTO NUOVI

I soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui alla seguente tabella non possono avvalersi del regime forfettario, ai sensi dell'art. 1, comma 57, lettera c), della Legge di Stabilità 2015.

SOGGETTI CHE ESERCITANO IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE UNA DELLE SEGUENTI ATTIVITA'	
Attività	Norma di riferimento
Cessione di fabbricati e relative porzioni	Art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972
Cessione di terreni edificabili	Art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972
Cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi	Art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993

SOGGETTI CHE PARTECIPANO A SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI, IMPRESE FAMILIARI E SOCIETA' DI CAPITALI

Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a:

- Società di persone;
- Associazioni;
- Imprese familiari.

Viene tuttavia introdotto un nuovo limite, modificando l'iniziale idea di escludere dal regime i possessori di partecipazioni in srl tout court, introducendo a riguardo il concetto di controllo diretto o indiretto: è previsto infatti che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Sostanzialmente quindi, il possesso di una quota pari al 10% del Capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l'adesione al regime forfettario che partirà dal 2019.

Il nuovo dettato normativo collega tale limite ad un ulteriore requisito in quanto è necessario, per usufruire del regime forfettario, che la Srl in cui si detiene la partecipazione non eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Altra modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all'originario regime forfettario, limita le persone fisiche:

- La cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datari di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro;
- Erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;
- Ovvero svolgano l'attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

MODALITA' DI ACCESSO E POSSIBILITA' DI USCITA

Il regime forfettario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.

Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva.

Per i contribuenti che iniziano l'attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l'applicazione del regime, è d'obbligo darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l'accesso al regime forfettario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro (art. 11, lettera a) del D. Lgs. 471/1997).

La norma non prevede una durata particolare del regime. Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:

- ✓ Per opzione al regime ordinario, con vincolo triennale. Coloro che possiedono i requisiti per poter accedere al regime forfettario, hanno la possibilità di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario. L'opzione avviene tramite comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio; dopodiché si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario;
- ✓ Per legge (quindi obbligatoriamente), quando viene meno uno dei requisiti richiesti per l'accesso al regime stesso o si verifica una causa di esclusione.

In questi casi il regime cessa di essere applicato dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione.

Di seguito il riepilogo:

MODALITA' DI ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO	
Per chi è già in attività	Non serve alcuna comunicazione perché il regime forfettario è il regime naturale
Per chi inizia una nuova attività	Comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12)
MODALITA' DI USCITA DAL REGIME FORFETTARIO	
Per volontà del contribuente	Con opzione al regime ordinario, tramite comportamento concludente, ma con vincolo triennale. E' necessario comunque compilare il quadro VO della prima dichiarazione Iva utile
Per legge	Per mancanza di uno dei requisiti o per il verificarsi di una causa di esclusione
Per accertamento definitivo	Che attesta il venir meno di una delle condizioni di accesso o l'esistenza di una delle cause di esclusione

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a secondo del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercita.

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza dei contributi che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfettario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (ex art. 10 del TUIR).

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Dal reddito imponibile così determinato si applicherà l'imposta sostitutiva del 15%.

Con l'intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, viene stabilito che, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività.

Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell'attività, consentono l'accesso al regime.

L'imposta sostitutiva deve essere versata tramite modello F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell'acconto e del saldo Irpef utilizzando i seguenti codici tributo:

- "1790" prima rata di acconto;
- "1791" seconda rata di acconto;
- "1792" saldo.

Nella tabella sotto riportata si può individuare il codice ATECO e il corrispondente coefficiente di redditività per il calcolo dell'imposta sostitutiva.

ATTIVITA'	CODICE ATECO	COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'
Industrie alimentari e delle bevande	10 - 11	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41 - 42 - 43 - 68	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Servizi di alloggio e ristorazione	55 - 56	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione	64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88	78%
Altre attività	01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - da 12 a 33 - 35/39 - 49/53 - 58/63 - 77/82 - 84 - 90/99	67%

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

AGEVOLAZIONI IN MATERIA CONTRIBUTIVA INPS

I soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale consistente nel non applicare il livello minimo previsto ai fini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori Inps.

I soggetti esercenti attività d'impresa, che intendono avvalersi della riduzione inps pari al 35%, hanno l'onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo www.inps.it - Servizi Online - Elenco di tutti i servizi - Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Sezione Domande Telematizzate: Regime agevolato ex Srt. 1, commi 76-84 L. 190/2014 - Adesione. Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

Il regime contributivo agevolato prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfettario senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. imposizione contributiva.

NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2020

Un'ulteriore ed importante novità riguarda il cosiddetto regime super-forfettario, regolato dall'articolo 1, commi 17-22 della Legge di bilancio 2019.

Questa misura agevolativa, infatti, permetterà agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi che abbiano superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro per quanto concerne ricavi o compensi, di applicare un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap avente un'aliquota pari al 20%. Tale regime entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e prenderà in considerazione i ricavi e i compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello per il quale si presenterà la dichiarazione.

Bitonto, 18 marzo 2019

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it